IL REATO DI RICETTAZIONE

NEL PROGETTO

DEL NUOVO CODICE PENALE ITALIANO

STUDIO CRITICO

Dell'Avv. GAETANO LETO

PALERMO
TIPOGRAFIA FRATELLI VENA
1888.

REATO DI RICETTAZIONE

NEL PROGETTO

DEL NUOVO CODICE PENALE ITALIANO

STUDIO CRITICO

Dell'Avv. GAETANO LETO

PALERMO
TIPOGRAFIA FRATELLI VENA
1888.

A CHI LEGGE

Studiando il progetto del codice penale presentato dal Zanardelli alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre dell'anno decorso, e che sarà quanto prima— giova almeno sperarlo— il nuovo codice penale italiano, mi sono fermato specialmente alla disposizione dell'art. 401 relativa al reato di ricettazione.

Alla prima disamina parvemi non potesse sfuggire alla più leggiera critica: quando un novello esame ebbe ravvalorato e rifermato in me quel primo giudizio, venni nella determinazione di farne argomento di uno speciale studio, donde la presente monografia.

Con la quale ho inteso a provocare dai nostri legislatori un più maturo esame sopra una disposizione che, pel modo onde è formulata, pare a me debba appresso costituire un permanente pericolo per la libertà dei cittadini, una perenne cagione di dubbii e d'incertezze.

E quali e quanti danni possano derivare da una disposizione legislativa mal ponderata, ce l'ha mostrato pur troppo l'esperienza al nuovo legislatore incombe l'obbligo di far tesoro di questa per evitare l'arbitrio e l'errore che mentre sacrificano i più preziosi diritti dell'individuo, tornano fatali all'amministrazione della giustizia.

L'Autore

IL REATO DI RICETTAZIONE

NEL

PROGETTO DEL NUOVO CODICE PENALE

I. — Sistema di classificazione.

L'articolo 401 compreso stto la rubrica della ricettazione dispone:

« Chiunque, senza aver avuto parte nel delitto, e fuori del caso preveduto dall'art. 214, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la reclusione fino a trenta mesi, purchè non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l' autore del delitto da cui le cose provengono, e con multa sino a lire mille.

« Se il danaro o le cose provenivano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con multa da lire cento a tre mila.

« Se il colpevole è ricettatore abituale, la reclusione è da tre a nove anni, e la multa da lire cinquecento a cinquemila.»

In ordine a questa figura criminosa, per parlar prima dal lato buono, il Progetto presenta sul codice vigente due vantaggi e non lievi, comuni del resto a tutti i progetti del nuovo codice.

Il primo vantaggio sta nell' esserlesi assegnata una rubrica a parte, ponendo termine al deplorevole sistema seguìto da parecchi codici di confonderla con altre figure criminose, con cui poco o nulla ha di comune. (1)

L'altro sta nell'essersi tolta dalla relativa disposizione l'ipotesi d'un previo trattato od intelligenza con gli autori del reato principale, ipotesi qnesta che costituisce una manifesta incoerenza nel codice penale imperante, (e che nella pratica ha dato luogo a mille incertezze e contraddizioni), mentre è evidente che l'accordo tra il ricettatore e l'autore del reato principale costituisce un fatto di partecipazione, che deve essere governato dalle disposizioni generali sulla complicità.

Ma se per questa parte il Progetto apporta dei miglioramenti nella trattazione di questa figura criminosa, nel tempo stesso ne falsa completamente la natura, e per certi riguardi la disposizione nuova si presenta peggiore della vecchia.

E l'irregolarità del sistema seguito si appalesa a bella prima dalla collocazione della ricettazione tra i reati contro la proprietà, dei quali appunto si occupa il titolo X del libro II.

Egli è ben vero che generalmente le diverse legislazioni hanno considerato la ricettazione come un reato contro la proprietà, e ciò pel riflesso che il ricettatore comprando, alienando, occultando la cosa sottratta al legittimo proprietario, danneggia il diritto di costui difficultandogliene sempre, spesso rendendogliene impossibile, il ricupero, ma questo sistema appunto perchè irrazionale doveva essere finalmente bandito.

(1) Nelle leggi penali delle Due Sicilie del 1819 la disposizione relativa al reato di ricettazione veniva relegata nell'ultima sezione del libro 2° dove si discorre « *delle circostanze aggravanti ed attenuanti i reati contro la proprietà* », quasichè la ricettazione fosse una circostanza aggravante od attenuante di altro reato, e non un reato per sè stante. Nel codice Sardo-Italiano imperante le disposizioni relative a questo reato sono state collocate in un capitolo contenente le disposizioni relative ai reati di grassazione, furto, truffa, ecc.

Nessuno ha mai dubitato che quando una data azione delittuosa viola più di un diritto nella sua estrinsecazione, trattandosi di assegnarle la classe, debba guardarsi al più importante fra' i diritti violati. Ora il ricettatore se danneggia il proprietario della cosa derubata, danneggia anco e specialmente l'amministrazione della giustizia, perchè comprando, alienando, occultando la cosa medesima, ostacola nel più dei casi, e talvolta rende impossibile, la punizione del colpevole, e quindi rende vani gli sforzi della giustizia, mentre frustra le giuste esigenze della società che, allarmata dalla consumazione di un reato, ne aspetta pronta ed adeguata repressione.

Pur ammesso quindi che la ricettazione importi un danno all'altrui proprietà, non per questo la si dovrebbe classificare fra' reati contro la proprietà, perchè al diritto di proprietà deve prevalere il diritto della pubblica giustizia, come più rilevante ed importante.

E del resto questo stesso criterio ha seguìto il Progetto, nella classificazione di tutte le altre figure criminose.

Il notaio che conia un testamento non mai da alcuno dettato, che crea un atto di donazione mai da alcuno consentito, danneggia sempre e necessariamente gli altrui averi. Eppure il reato di falso è stato collocato sempre ed in tutti i codici tra i reati contro la fede pubblica. E perchè? Perchè il diritto più rilevante manomesso con questo maleficio è il diritto della fede pubblica, dinnanzi a cui deve cedere la considerazione del danno che l'altrui proprietà risente pel fatto del falsificatore.

Chi per nuocere ad una persona depone il falso in giudizio e ne procura la condanna, danneggia questa evidentemente, ma la falsa deposizione giudiziale costituì sempre reato contro la giustizia pubblica, appunto perchè il diritto che ha la giustizia a non esser ingannata è superiore a quello che a l'individuo a non esser danneggiato.

Nè si potrebbe prendere a criterio di classificazione della ricettazione fra' reati contro la proprietà il fine di lucro nel ricettatore, chè questo, secondo i più razionali ed accettati insegnamenti, non basta per far collocare fra i reati contro la proprietà una data azione criminosa.

Nè del resto è poi vero in fatto che il movente del ricettatore sia sempre il lucro: spesso (ed è la pratica dei giudizii penali che ce lo mostra) egli è mosso da ben altri intendimenti: ora non crede

potere negarsi ad un amico, che vivamente lo prega a conservargli il dato oggetto, ora vuol profittare di quella occasione per farsi un amico, da cui spera uguali o maggiori favori per l' avvenire, ora finalmente egli si determina non per altro che per avere il vanto di sottrarre un deliquente agli artigli della giustizia, disperdendo il corpo del reato.

E che così proceda la bisogna lo conferma il fatto che talvolta il valore della cosa ricettata è minimo, ed il ricettatore non è un povero, e che non di raro, dopo ricevuta la cosa, quegli, ad evitare maggiori mali, la distrugge o la disperde; nei quali casi, siccome è manifesto, il fine di lucro esula completamente, e però osservava ottimamente il Retwisch che il fine di lucro non appartiene all'essenza di fatto di questo reato, ma solo influisce sulla quantità della pena. (1)

E la stessa Relazione ministeriale ci dice che non si è riguardato come estremo costitutivo del reato di ricettazione il fine di lucro da parte del ricettatore.

« La nozione che dà il Progetto della ricettazione (così si legge in quella) è conforme a quella che ne dettero i progetti precedenti. Una sola discordanza esiste con alcuni di questi intorno ad un punto, se cioè sia o no da indicarsi come estremo necessario della ricettazione il fine di lucro per parte del ricettatore.

« A me questo estremo non è sembrato necessario, poichè l'essenza del delitto non istà nel profitto che il ricettatore si propone di ricavare dall'acquisto di denaro o di altre cose provenienti da reato, ma sibbene *nella scienza che egli à di siffatta provenienza* »

Io però credo che a far collocare fra' i reati contro la proprietà la ricettazione sia valsa non poco la dottrina del *Carrara*, della quale quindi è mestieri che io mi occupi, perchè ove questa risultasse inaccettabile, non meriterebbero lode per fermo i campilatori del Progetto nell'averla adottata.

Anzitutto è a rilevare che fondamento della dottrina del Carrara sulla ricettazione è questo: che il ricettatore è complice nel reato principale, principio questo che egli sostenne sempre con una maravigliosa fermezza di propositi. (2)

(1) Begünstigung—Berlin. 1875, § 62.

(2) È a notare che il Carmignani voleva bensì punito il ricettatore quale

È di prima evidenza che se il ricettatore fosse complice del ladro, la ricettazione costituirebbe necessariamente reato contro la proprietà, al pari di quello cui il ricettatore annoda la sua malefica attività, nè su questo occorre immorare un solo istante.

Ma la dottrina che fa del ricettatore un complice e che troviamo accettata nel diritto ateniese, (1) adottata dalla legislazione inglese, (2) è una evidente ribellione a tutti i principii di diritto, che non consentono possa ravvisarsi complicità in una volontà che aderisce quando l'azione è già irrevocabilmente commessa (3), che rilevano quindi come un assurdo la così detta complicità susseguente (4).

Non sono mancati, è vero, criminalisti che han fatto il tentativo di dare a questo reato la forma di partecipazione: questo tentativo appunto fece in Germania il Buri, tentativo però che, come dice bellamente il Gretener, andò arenato (gescheitert) (5).

Oramai nella dottrina non si dubita più che la ricettazione non sia un reato per sè stante. Questo concetto annunziato dal *Mittermaier*, seguìto dal *Feuerbach*, accolto nel codice penale Badese, nel Bavaro, nel Wuttemberghese, è universalmente accettato e riconosciuto. Breve: si è tornato al principio già propugnato dai giuristi romani i quali, come ben rileva il Sander, inserendo nel Digesto un titolo a parte de « *receptatoribus*, » mostrarono chiaramente che il ricettatore dovesse punirsi come colpevole di uno speciale reato, e non già quale ausiliatore di quello, rispetto al quale si rese colpevole di ricettazione (6).

particeps sociusve criminis, e colla stessa pena del ladro, qualora quegli avesse conosciuto il furto prima della sua consumazione e vi avesse consentito, non così però quando ne avesse avuto conoscenza *post* admissum *furtum*, il che è ben diversa cosa. (Iuris criminalis Elem. vol. 2°, § 1084).

(1) Thonissen, *Le droit pénal de la république Athenienne*, Bruxelles, 1875, pag. 303.

(2) Blackstone, Commentaries on the Laws of England, book the fourth London 1809.

(3) Giuliani, Istituzioni di diritto criminale; Macerata, 1840, tomo I.

(4) Sander, Intorno alla dottrina del favoreggiamento dei delitti (Scritti germanici, vol. 3, mem. IV, pag. 102.

(5, Gretener, Op. cit. pag. 89.

(6) Scritto cit.

L' argomentazione poi del Carrara per quanto *prima facie* illudente, vale solo a dimostrare la completa inattendibilità del suo assunto.

Senza dire che, come fu ottimamente osservato, sostenendo, come egli fa, che nella ricettazione vi ha una continuazione della violazione del diritto di proprietà, che una volta aggredito resta pur sempre suscettibile di ulteriori lesioni, il diritto medesimo viene concepito in una maniera affatto materiale (1), il sommo maestro, e in ciò dice benissimo il *Gretener*, si aggira attorno ad una sofisma.

Dall'ammettere che il diritto di proprietà una volta violato sia suscettibile di ulteriori lesioni, può derivare solo questo, che la stessa cosa può essere oggetto di molteplici e consecutivi furti, ma non mai che la ricettazione possa costituire una partecipazione nel reato di furto.

Si dirà, si domanda lo stesso scrittore, che la comunità dell'obietto involge quasi già una partecipazione nello stesso delitto? Ci attesta il contrario appunto quella possibilità di succesivi furti della stessa cosa. Ovvero che la comunità dell' obietto stabilisce anco solo una identità del concetto del reato? Ma egli osserva ottimamente che esistono a difesa della proprietà parecchie norme sul cui fondamento si costruiscono di nuovo diversi concetti di reati, e osserva che lo stesso Carrara parla spesso di iterazione di offesa, secondo furto, nuova violazione del jus di dominio, che sono qual cosa di ben diverso da una semplice continuazione e partecipazione. (2)

Per quanto riguarda la distinzione tra delitto consumato e delitto compiuto posta dal Carrara, e la possibilità che si partecipi a delitto consumato, ma non ancora compiuto, (come sarebbe del furto fino a quando il ladro non ha conseguito il suo intento, consistente nello arricchimento illecito) lo stesso Gretener domanda : e se la cosa sottratta cada nelle mani di una serie di ricettatori? Saranno tutti partecipanti al delitto di furto? E se la cosa deriva da assassinio? (3)

(1) Villnow Raub und Erpressung, Begustigaug uno Hehlerei, Breslau 1875 p, 61.

(2) Scritto cit.

(3) *Gretener*, scritto cit.

In sostanza il concetto che illuse il Carrara fu la possibilità della continuazione nella violazione di certi diritti, la quale gli parve bastasse per porre accanto il ladro ed il ricettatore: senza questa illusione egli avrebbe visto che se è vero che chi compra dal ladro l'abito involato al legittimo proprietario, continua a violare in danno di quest' ultimo il diritto di proprietà già primamente violato dal ladro, un altro diritto, quello della pubblica giustizia viene ad essere violato, che per la sua importanza dovrà prevalere sull'altro. Allora non avrebbe trovato, come invece trovò, *sorprendente* che il comprare dal non domino cosa che si conosceva appartenere ad altri, sia un offesa contro la giustizia pubblica, e non una violazione del *jus* di dominio (1).

È invece davvero sorprendente che il Carrara convenga che il ricettatore al pari del favoreggiatore (in senso stretto) difficulta l'opera della giustizia, perchè col comprare le cose furtive ne rende più facile il deperimento, ma pure vuole collocata la ricettazione fra i reati contro la proprietà, chè il ricettatore, dice egli, ha questo di più del favoreggiatore, che danneggia ancora il privato (2). E cosi il danno del privato deve prevalere nel determinare la classe del reato al danno pubblico: l'interesse dell'individuo a quello della universalità.

Anco il Mommaerts non aveva esitato a sostenere essere la ricettazione reato contro la proprietà dopo aver detto che il ricettatore fa sì che *crimen impunitum maneat* (3)!

Nè ha alcun peso l'assunto del Carrara che cioè, il ricettatore non pensa ad eludere la giustizia quando compra la cosa rubata, (4) come non aiuta il ladro ad ingannare la giustizia colui che per fine di lucro scientemente dà opera a liquefare l' argenteria stata rubata (5). Se dovessero classificarsi i reati secondo l'intenzione che ebbero i colpevoli nel perpetrarli, bisognerebbe rinnegare tutti i principii fin quì ritenuti come regolatori della materia.

Pensa forse a violare la libertà individuale il malandrino che

(1) Mon. cit. pag. 440.
(2) Ib. pag. 482.
(3) De criminum fautoribus ecc. Lovanii 1827, p. 22.
(4) Monog. cit., pag. 441.
(5) Prog. parte gen. Prato 1886, vol. 1, § 482.

minacciandovi nella vita vi astringe a sottoscrivere una dichiarazione di debito?

Pensa a manomettere il diritto della pubblica giustizia chi per vendicarsi di odiato nemico lo denunzia come autore di un reato del quale quegli è (ed egli lo sa) innocente?

In questi ed in cento altri casi ancora non è evidente che il legislatore non ha tenuto conto dell'intendimento del delinquente, ma di quella violazione di diritto che realmente ed effettivamente si operò, e ciò appunto e sempre perchè il diritto che realmente fu leso è più importante di quello contro cui era diretta l'azione del colpevole?

E ciò posto, dato pure, per ipotesi, che il ricettatore miri a conseguire dalla sua azione un guadagno (il che non è sempre vero) si vorrà collocare quella fra i reati contro la proprietà quando il diritto prevalentemente leso è quello della pubblica giustizia?

Nè si dica infine, come fa il Carrara, che considerata la ricettazione come reato contro la pubblica giustizia, non è possibile graduare la pena dovuta al ricettatore sulla gravità del reato principale. (1)

Ed invero, posto quale fondamento della pena da infliggere al ricettatore, il danno che la giustizia risente a cagione dell'ostacolo che il ricettatore, comprando, occultando la cosa rubata, oppone alla repressione del reato, donde la cosa ricettata proviene, è di tutta evidenza che quanto più grave è questo reato, tanto maggiore è il danno che quella risente dall'impunità di esso, e per ciò stesso tanto più grave deve essere la pena del ricettatore.

È di evidenza intuitiva che il danno che la società e la giustizia, risentono quando rimane impunito un furto semplice, è ben più lieve di quello che risentono ove rimanga impunito un furto qualificato, una grassazione, ecc.

Nel modo stesso che trattandosi di falsa deposizione giudiziale, di calunnia, la pena del falso testimone e del calunniatore è maggiore o minore, secondo la maggiore o minore pena nella quale per fatto loro incorse il giudicabile o il calunniato, o secondo che questi furono condannati o andarono impuni: e l'uno e l'altro maleficio appartengono alla classe dei reati contro la pubblica giustizia.

(1) Monog. cit.

La dottrina del Carrara dunque non può accettarsi perchè addirittura irrazionale.

Dei nostri scrittori il principio opposto à recentemente sostenuto l'Impallomeni colla consueta sua solidità di argomenti. (1)

Degli scrittori stranieri il Blackstone sebbene non sempre incensurabile nello stabilimento delle dottrine giuridiche, sostenne appunto che la ricettazione costituisce un'offesa alla *pubblica giustizia.* (2)

Fra i più recenti scrittori tedeschi, a tacere di altri, il Rethwisch la vuole collocata fra' reati contro *l'amministrazione del diritto* (3), nè diverso criterio annunziò il Berner, sebbene, poco esattamente, la dichiari reato contro l'amministrazione del diritto penale. (4)

Questo stesso criterio di classificazione è stato adottato da sapienti legislazioni, delle quali mi basterà ricordare la Ticinese del 25 gennaio 1873. (5)

Ma quel che poi è proprio sorprendente gli è che i compilatori del Progetto non abbiano tenuto conto alcuno delle osservazioni su questo tema fatte precedentemente da insigni giuristi.

L'illustre Geyer sul progetto Vigliani (24 febbraio 1874) che la ricettazione collocava parimenti tra' reati contro la proprietà si faceva ad osservare:

« Mal si comprende come la ricettazione sia stata classificata
« tra i reati contro la proprietà, dacchè nella formola usata dal
« Progetto, a differenza di quello del 1868, esso non vi esige l'animo
« *lucri faciendi*: neppure remotamente si configura quale lesione
« alla proprietà, pertanto *avrebbe trovato miglior collocamento frai*
« *reati contro l'amministrazione della giustizia.* (6)»

Ebbene nel progetto Vigliani la ricettazione restò collocata fra i reati contro la proprietà, in tutti gli altri che vi tennero dietro,

(1) Del concorso di più persone in un reato, (Riv. Pen.,. vol. XXVI VI della 2ª serie pag. 220).

(2) Op. cit., Chapter the tenth of offences against public justice.

(3) Op. cit., p. 41.

(4) Theilnahme, §. 6.

(5) Tit. V.

(6) Geyer — Studii intorno al progetto 24 febb. 1874. (Riv. Pen. 1ª serie, vol. 2, p. 5).

compreso, come abbiamo visto, l'ultimo, è stata mantenuta la stessa classificazione ! !

La qual cosa torna incomprensibile anco per un'altra ragione.

Il progetto à introdotto un nuovo titolo di reati, denominato appunto « contro l'amministrazione della giustizia » : titolo cotesto ignoto al codice che ci governa, ma non così ai principali codici di Europa.

Ed in quel titolo si è allogato, al Capo VI la figura di reato detta *favoreggiamento* (art. 214) :

« Chiunque, ivi si legge in seguito ad un reato, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime, o in qualsiasi modo disperde le tracce o gli indizii d' un reato, è punito ecc. » Disposizione questa che risponde a quella dell'art. 60 del codice toscano, ma invano si cercherebbe nel codice sardo tuttora imperante, dove l'art. 285, compreso sotto il titolo « dei reati contro la pubblica amministrazione », che non c'entra punto nè poco, contempla solo l'ipotesi che siasi *occultato o fatto occultare* persone, *sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali.*

Ora se vi si fosse posto mente, si sarebbe visto che l' ipotesi di chi aiuta il delinquente ad assicurare il profitto del reato, ad eludere le investigazioni dell' Autorità, a sottrarsi alle ricerche della medesima, a sopprimere e disperdere le tracce o gli indizii di un reato, e l' altra di chi, senza aver avuto parte nel reato, riceve o nasconde denaro o cose provenienti dal reato medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere, nascondere, costituiscono due fatti della stessa natura, che nell' uno e nell'altro caso chi risente vero e reale danno è sempre la pubblica giustizia, e che per ciò stesso, se si collocava sotto il titolo dei reati contro l'amministrazione della giustizia il favoreggiamento, per identità di ragioni doveva collocarvisi la ricettazione.

« Quantunque nel ricettatore, così il dotto Impallomeni, si possa
« in generale ritenere uno scopo di lucro, che per eccezione può
« incontrarsi in colui che occulta il delinquente o sopprime le

« tracce del reato, identica è tuttavia l'obiettività giuridica dei
« due reati, poichè anche l'occultamento della cosa d'illegittima
« provenienza o lo smaltimento della stessa, tendono a frustrare
« l'opera riparatrice della giustizia, e perciò contengono un'offesa
« universale all'amministrazione della giustizia prevalente all'offesa
al dritto di proprietà. (1)

Non posso perciò consentire nell'assunto dell'illustre professore Brusa che cioè, nell'azione del fautore del reato debba vedersi una violazione di quel diritto che tutti i cittadini ànno come membri dello Stato, di vedere rispettata la giustizia pubblica nel suo corso regolare, la quale non ricorre nel caso di ricettazione. (2) Con tutto il rispetto dovuto all'autorità dell'insigne criminalista parmi che si abbia la identica violazione di diritto nell'uno e nell'altro caso.

Ed in grazia appunto della grande affinità che è fra queste due figure criminose, con ottimo consiglio alcune legislazioni, come la Zurighese, le han contemplato in unica disposizione di legge. (3) mentre quasi tutte le altre, pur considerandole separatamente, le hanno però collocato sotto lo stesso titolo, e nella classe dei reati contro l'amministrazione della giustizia.

Non si allighi in contrario l'esempio del codice dell'impero germanico, perocchè a nessun legislatore può esso consentito di seguire gli erronei criterii di altro legislatore per quanto illuminato, e del resto, come fu opportunamente osservato, quel codice non costituisce opera maturamente e profondamente pensata, nè pari alla fama grande nelle opere del pensiero del popolo che regge (4).

La irrazionalità del seguìto sistema di classificazione parmi per le cose tutte fin qui discorse troppo manifesta, perchè occorra immorare ancora un istante in questo argomento.

(1) Impallomeni, scritto cit.

(2) Introduzione alla traduzione del codice penale Zurighese, Venezia 1875, LXXVII.

(3) « Viene punito come ricettatore chiunque compra, prende in pegno, o nasconde cosa che sa essere proveniente da un reato, e chiunque dopo essersi taluno reso colpevole di reato contro gli averi, lo favoreggia scientemente.

(4) *Ellero*—Ragionamento critico sul codice penale germanico premesso alla traduzione di questo, dei dottori Gualtierotti e Feroci. Torino, Bocca, 1874.

II. — L'elemento morale del reato.

Secondo il Progetto deve rispondere senz' altro di ricettazione chi acquista, riceve, o nasconde danaro o cose provenienti da delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, nè più altro si richiede. Questo sistema non potrebbe essere più irrazionale, nè più pericoloso.

Un negoziante di oreficerie conosciuto per una persona onestissima, si presenta a Mevio proponendogli l'acquisto di un orologio: l'altro lo acquista. Non passano che pochi giorni, ed ecco in casa di Mevio gli agenti della forza pubblica a sequestrare quell'orologio, il quale pochi giorni innanzi è stato rubato a Tizio.

Mevio allibisce, narra la storia del suo acquisto, indica il nome del venditore, protesta di nulla aver saputo, di nulla aver sospettato, della provenienza illegittima di quell'oggetto, sono parole: l'orologio, che è in potere di lui *proviene da un delitto*, e tanto basta perchè ai termini dell'art. 401 egli sia un ricettatore.

Ben diversamente procede la cosa secondo il codice tuttavia vigente.

L'art. 639 di esso dispone: « Coloro che senza precedente trattato od intelligenza, avranno *scientemente* ricettato o comprato, in tutto o in parte, danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o si saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti ecc. » Solo che si ponga a raffronto questa disposizione con l'art. 401 in esame, se ne rileverà la non lieve differenza.

Pel codice imperante non basta il fatto di comprare, far vendere, occultare un oggetto proveniente da reato contro la proprietà, perchè si sia senz' altro responsabile di ricettazione, occorre inoltre risulti che chi conserva, compra, fa vendere il dato oggetto, conosca quella tale provenienza.

In altri termini, il reato non istà nel fatto materiale dell' acquisto o dell'occultamento di una data cosa proveniente da reato, ma nella scienza della illegittima provenienza di essa. E per ciò stesso, ritornando all'esempio più sopra ricordato, se l'accusa non proverà che Mevio comprando l'orologio *sapeva* esser quello proveniente da reato, la sanzione penale stabilita pei ricettatori non potrà colpirlo.

Solo si è questionato, nè il dissenso è cessato, per sapere se l'estremo della scienza, richiesto dall'art. 639 come costitutivo del reato di ricettazione, debba limitarsi alla provvenienza illegittima delle cose ricettate, in genere, od invece estendersi alle circostanze aggravanti del reato d'onde quelle provengono. Ma questo contrasto, che veramente non avrebbe dovuto essere, come vedremo più innanzi, ricorre solo quando si tratti di reati contro la proprietà accompagnati da circostanze aggravanti o da altro reato, e la conseguenza della dottrina più rigorosa si è di presumere nel ricettatore, che si provò avere avuto conoscenza della illegittima provvenienza in genere della cosa ricettata, la scienza altresì delle più gravi circostanze che hanno accompagnato il reato principale.

Ma fuori di questo caso nessun contrasto è stato possibile: non si è mai dubitato non potersi condannare alcuno per ricettazione, ove non risultasse provata la scienza della illegittima provvenienza della cosa ricettata, costituendo appunto questa scienza l'elemento morale del reato.

Nè del resto il codice vigente seguendo questo sistema ha segnato un progresso, introdotto un'innovazione: in tutte le legislazioni, anche le più severe, ed in tutti i tempi, anco quando il reato di ricettazione fu fatto segno ad un odio esagerato e stranissimo, veniva richiesto l'estremo della scienza della illegittima provenienza della cosa ricettata, come essenziale per l'esistenza di quello.

Se interroghiamo gli oracoli della sapienza romana, troviamo che questo insegnarono quei sommi giureconsulti, siccome ne fanno non dubbia testimonianza non uno, ma cento passi del Digesto e del Codice:

« Crimen non dissimile est rapere et ei qui rapuerit rapta *scientem delictum* servare » si legge in un rescritto degli imperatori Onorio e Teodosio (1).

Nella legge unica del Codice: « De *crimine peculatus* », gli imperatori Teodosio, Arcadio ed Onorio, stabilendo la pena contro i giudici, « qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt », prescrissero: « his nihilominus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt,

(1) L. 9, C. IX, 12 ad leg. Iul. de vi publ. seu priv.

vel qui subtracta ab his *scientes* susceperunt, eadem poena percellendis. » (1)

E nel Codice, al titolo « *De Furtis et de Servo corrupto* », leggiamo: « Eos qui a servo furtim ablata *scientes* susceperint, non tantum de susceptis convenire, sed etiam poenali furti actione potes. » (2)

Ma basti sin qui, chè a raccogliere tutti i frammenti esplicativi dello stesso concetto, ci sarebbe da formare un volume.

Questo estremo appunto veniva richiesto nella disposizione sulla ricettazione che si legge nella famosa costituzione criminale di Carlo V del 1532. (3)

Ed informati dallo stesso criterio vediamo tutti i codici d'Europa, a partire dalla legislazione inglese in ordine a questo reato severissima (4).

Il codice francese del 1810, per quanto severo, pure proclamando il ricettatore complice dell'autore del reato principale, all'art. 62 prescriveva:

« Quelli che *scientemente* avranno ricettato, in tutto od in parte, delle cose rapite, rimosse od acquistate per mezzo di un misfatto o di un delitto, ecc. »

E le leggi penali delle Due Sicilie del 1819: « Coloro che *scientemente* avranno ricettato, in tutto od in parte cose involate, distornate, ecc. » (5)

Nè diverso sistema seguì il codice Toscano (20 giugno 1853,) quel sì gran monumento di sapienza legislativa, di cui hanno fatto gran tesoro tutti i progetti del nuovo Codice, prescrivendo:

« Coloro che hanno *scientemente* ricevuto in consegna o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti menzionati nell'articolo precedente ecc. » (6).

Riportai più sopra, in nota, le disposizioni dei codici penali

(1) C., IX, 28.
(2) L. 14, C. VI, 2.
(3) Art. XL.
(4) *Stefen*—New Commentaries on the Laws of England, London 1858 Book V, Chap. V.
(5) Art. 458.
(6) Art. 418.

germanico e zurighese, e sarebbe inutile quì ripetele, raggiungerò come per saggio quella del codice del granducato di Baden (articolo 119):

« Sono fautori del fatto quelli che *scientemente* ricettano gli oggetti provenienti da un delitto ecc »; e l'altra del codice dei Paesi Bassi (art. 58):

« Sono considerati come fautori coloro che, essendo convinti di *aver saputo o dovuto sapere* che un oggetto si ottenne mediante un misfatto, ecc. »

Nè diverso sistema seguirono il codice penale di Sassonia (1) e le leggi penali dell'isola di Malta del 10 marzo 1854 (2).

È davvero a deplorare che nella compilazione del Progetto siasi abbandonata sì costante ed imponente tradizione di dottrina e di legislazione per seguire un sistema perfettamente irrazionale ed ingiuridico.

Ben è vero che in taluno dei progetti precedenti, come in quello compilato dalla commissione del 1868 (3) ed in quello elaborato dalla commissione nominata col decreto 3 settembre 1869, (4) come altresì nel progetto presentato dalla commissione nominata dal Ministro Mancini, (5) veniva esplicitamente richiesto l'estremo della scienza, ma non è men vero che in tutti gli altri progetti non troviamo menomamente espresso quell' estremo. Si cambiò completamente sistema, e come si eliminò nella definizione del reato l'estremo del fine di lucro, così si credè di potere eliminare altresì quello della scienza della illegittima provvenienza della cosa ricettata, siccome ha fatto l'ultimo Progetto.

Ma lo strano si è che, stando alla stessa relazione ministeriale, come vedemmo, l' essenza del delitto è posta nella scienza che il prevenuto abbia potuto avere della provenienza illegittima della

(1) Art. 38 : Coloro che *scientemente* ricevono, nascondono, acquistano cose altrui tolte ingiustamente al loro possessore ecc.

(2) Chiunque scientemente avesse ricettato o comprato cose involate ecc. (art. 303.)

(3) Art. 382 : Chiunque per trarne profitto. . . *scientemente*, ecc. nasconde

(4) Conforme al precedente.

(5) Art. 461 : « Chiunque *scientemente*, fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, ecc.

cosa occultata, acquistata: ma se l'essenza di questo delitto consiste nella scienza della illegittima provenienza delle cose ricettate, questo estremo essenziale non doveva essere espresso in *primis et ante omnia* nella definizione?

A questo punto mi si obietterà che questa mia censura non ha fondamento, che se è vero che nella disposizione dell'art. 401 non si accenna affatto all' elemento intenzionale del reato di ricettazione, non è però vero che quello non possa da alcun'altra disposizione ricavarsi e dedursi a completare la nozione del reato medesimo.

A dir vero il Progetto ha una disposizione generale sull' imputabilità: quella dell'art. 46 per la quale è disposto che « nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria ».

Io non mi fermerò a ricercare se questa disposizione fosse proprio indispensabile al codice o potesse invece farsene a meno, se essa sia stata formulata in modo da rispondere agli intendimenti dei compilatori del Progetto, o se non vi risponda affatto; questa discussione non avrebbe qui sede opportuna: dico solo (e ciò riguarda il mio argomento) che pel modo come essa è formulata non può valere menomamente ad integrare la disposizione dell'articolo 401, a fornire, cioè, l'elemento intenzionale nella definizione del reato di ricettazione.

I compilatori del Progetto ebbero per fermo a ritenere che ravvicinando la disposizione dell'art. 46 a quella dell'art. 401 questa ne rimanesse completata in quanto la *volontà* potesse informare tutto l'insieme, tutto il contesto dell'azione, e però non il semplice acquistare, vendere, occultare cose, ma l' acquistare, il vendere, l'occultare cose provenienti da reato. Ora questo concetto è addirittura erroneo. Acquistare *volontariamente* cose provenienti da delitto non equivale, non può equivalere, ad acquistarle avendo *conoscenza*, al momento dell' acquisto, della illegittima loro provenienza.

La *volontà* non può avere per obbietto se non l'azione a cui essa è diretta, ma non anco la *scienza* di un fatto antecedente, epperò diverso dall'azione medesima: donde segue manifestamente che dalla sfera di compreensione, mi si permetta l' espressione, della *volontà* resta nella specie escluso l'elemento costitutivo del

reato, cioè, l'elemento morale, la *scienza* di quella data circostanza di fatto che nulla ha da fare colla *volontarietà* o meno dell'azione, che costituisce l'elemento materiale del reato medesimo.

Nel reato di ricettazione abbiamo non due fatti materiali cui la volontà riferendosi possa comprendere ed abbracciare, bensì un fatto materiale: l'acquisto, il nascondimento di cose provenienti da reato, ed un elemento morale: la scienza della illegittima provenienza di cotali cose; ora la volontà può riferirsi all'uno, non mai all' altro.

Ma si noti poi suprema incoerenza:

Se la disposizione dell'art. 46 bastasse a fornire l'elemento morale alle singole figure di reati, evidentemente in nessuna definizione di reato avrebbe dovuto inserirsi l'elemento del dolo specifico; eppure ben diverso sistema fu seguito.

Infatti, trattando della calunnia il Progetto (art. 212) dice che ne risponde « chiunque con denuncia o querela, incolpa taluno che egli *sa essere innocente* di un reato ecc. » Or il dolo specifico di questo reato consiste appunto nella *scienza* che abbia il denunziante o querelante dell'innocenza del denunziato o querelato, e perchè dunque esprimerlo quando si aveva una disposizione generale sull'elemento morale di tutti i reati?

Ad essere coerenti avrebbe dovuto dirsi:

« Chiunque con denunzia o querela incolpa taluno di un reato del quale questi è innocente ecc. » : bisognava, cioè, escludere l'elemento della scienza subiettiva nel denunziante, come si escluse nell'ipotesi della ricettazione. Eppure non si seguì questo sistema, dunque non è vero che l'art. 46 basta a supplire nelle singole figure criminose l'elemento morale che in esse manca; ed allora resta a sapere perchè un sistema ebbe ad adottarsi per alcuni reati, un altro per altri, perchè la definizione della ricettazione dovè formularsi in modo sì monco ed incompleto.

Ma non si creda che solo l'art. 212 ci presenti tale incoerenza. All' art. 345 è disposto che risponde di omicidio chiunque nel *fine di uccidere* cagioni la morte di alcuno. Ed all' art. 381 che risponde di furto: « chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui *per trarne profitto*, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene ».

Ebbene, non troviamo quì espresso il dolo specifico relativo al reato d'omicidio e di furto? Che cosa si deve attingere dalla disposizione generale dell'art. 46 per completare queste figure criminose? Discorreremo sul serio se ebbe *volontà* di togliere altrui la vita chi sparò un'arma da fuoco a *fine* di uccidere? O se volle fare illecito guadagno chi portò via la cosa altrui per trarne *profitto?* (1).

Ma non potrei passare sotto silenzio che queste verità ben si sono affacciate alla mente di taluno degli esimî giurísti che dinnanzi alle nostre camere legislative han preso parte alla discussione del Progetto del codice:

« Non è un'inutile ripetizione, à detto proprio di questi ultimi « giorni l'illustre Pessina in Senato, l'enunciare fra le condizioni « speciali dei singoli maleficii quello speciale proponimento che è « imprescindibile condizione della reità nei medesimi, e non è tutto « detto quando si enuncia che l' azione od omissione per regola « generale è punibile quando fu volontaria, potendo soventi darsi « il caso di un'azione volontaria in cui manchi il proponimento « proprio di tale o tal'altro reato, e ciò si avvera sopratutto quando « si richiede la *scienza* di qualche fatto speciale per costituire do« losa un'azione » (e tra i pochi reati, dirò io, pei quali si richiede la *scienza* di qualche fatto speciale, è appunto la ricettazione).

E conchiudeva quella dotta discussione l' insigne criminalista col proporre che « pur mantenendo nel Progetto una disposi« zione generale sull' imputabilità (qual'è quella dell' art. 46) si « enunciasse però per certi reati la coscienza della reità del fatto, « o per meglio dire la *scienza* di una data condizione di fatto come « elemento essenziale del reato. » (2)

E coll'autorità di tanto maestro credo potere metter termine alla trattazione di questa parte.

(1) Logicamente avrebbe dovuto dirsi:

Art. 345: Chiunque cagiona la morte ad alcuno è punito ecc.

Art. 381. «Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova, è punito ecc.»

(2) Discussione del 13 novembre 1888. — Atti parlamentari, Senato del Regno, p. 2291.

III. — Penalità stabilita

Non mi pare affatto accettabile il sistema di penalità adottato dal Progetto, che risente della severità inconsulta delle pene minacciate in altri tempi contro questo reato, severità alla quale si sono contrapposte (e così avviene sempre del resto) le esagerazioni di un Sander più sopra ricordato, che con non invidiabile disinvoltura ci dichiara di non riuscire ad intendere su che si fondi la penalità del fatto di acquistare oggetti guadagnati col delitto, quando in questo non si hà che un fatto semplicemente immorale (1); di un Martin che nella ricettazione non vede se non un reato di polizia (2); di un Rethwisch secondo il quale il ricettatore non coopera affatto alla lesione dell'ordine giuridico. ! (3)

Due ordini di pene stabilisce il Progetto: per la ricettazione di cose provenienti da reato in genere contro la proprietà è comminata, come vedemmo, la pena della reclusione sino a trenta mesi (con la sola limitazione che non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono), e la multa sino a lire mille. Qualora poi il delitto, da cui le cose ricettate provengono, importi una pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cento a tremila.

Dissi che questo sistema non è razionale, nè coerente: ed invero il Progetto punisce il furto semplice con la reclusione sino a *trenta mesi*, cosicchè furto e ricettazione sono stati parificati nella pena, e così siamo ritornati a sedici secoli addietro, quando si professava che: *paria sunt rapere et raptas res scienter servare.* Se non che, per le leggi romane la pena della ricettazione quando questa si considerasse in rapporto al furto era esclusivamente pecuniaria, non potendo riferirsi che ad un *furtum nec manifestum*, che, come è risaputo, veniva punito con siffatta pena: ed oggi si tratta di reclusione! !

Punire due azioni delittuose con la stessa pena, importa di-

(1) Op. cit. p. 99-122.
(2) In Rethwisch: Begünstigung. § 60.
(3) Ib.

chiarare che l'una e l' altra abbiano la stessa gravità; ma è un assurdo in termini dire che il furto e la ricettazione abbiano la stessa gravità, che il ladro ed il ricettatore turbino ugualmente l'ordine giuridico e sociale, per quanto questa parificazione in altri tempi abbia potuto essere sostenuta da un Claro, da un Damhouderio, da un Farinacio, trincieratisi dietro il lepidissimo argomento che « *Si non essent receptatores, non etiam essent fures*. »

Il ricettatore, ben osservava il Montesquieu, impedisce che altri resti convinto d'un delitto già commesso; il ladro commette quel delitto (1).

Ma il Progetto non solo ha parificato la pena del ladro a quella del ricettatore, ma ha fatto di peggio: esso ha autorizzato il giudice a punire il ricettatore più gravemente che l'autore del reato principale, con questo solo, che la pena del primo non superi la metà di quella stabilita per quest'ultimo!

Comecchè siasi stabilita pel furto semplice la pena della reclusione fino a trenta mesi, ben potrà il giudice condannare l'autore del furto, per esempio, a dieci giorni di reclusione, ed il ricettatore a quindici mesi della stessa pena, nè ci sarebbe che ridire; e così si infliggerà una pena maggiore là dove si ha una responsabilità manifestamente minore!

Questa non lieve incoerenza non si deplora nell'ancora vigente codice sardo, non solo perchè quel legislatore stabilì per principio che la pena del ricettatore dovesse essere in ogni caso inferiore a quella dell'autore del reato principale, ma altresì perchè nel proporzionare la pena di quello alla pena dovuta a quest'ultimo, ebbe il buon senso di prendere a punto di partenza la pena effettivamente irrogata nel caso concreto all' autore del reato principale, mentre invece il Progetto parla di pena *stabilita dalla legge*: e qual differenza corra tra l'un sistema e l'altro, è troppo manifesto, perchè occorra farne la dimostrazione.

Nella seconda ipotesi prevista dall' art. 401 ben è vero che questo sconcio non puó avverarsi, perchè la pena del ricettatore è stabilita per principio in una misura inferiore a quella dell'autore del reato principale dall'un canto, e dall'altro si è preso a punto

(1) Esprit des lois, liv. XXIX, chap. XII.

di partenza non la pena minacciata in astratto, ma quella che nel dato caso sarà stata inflitta (e così in una stessa disposizione si seguono per l'irrogazione della pena due criterii opposti!) ma non è men vero che l'applicazione di questa disposizione può dar luogo a grandi ingiustizie per la indeterminatezza massima di essa, e per la immensa latitudine che è lasciata al giudice: difetto cotesto che, dicasi che vuolsi in contrario, si nota e spicca in nove decimi delle disposizioni del Progetto.

Sta bene che il giudice non debba essere un automa, che bisogna deferire al suo senno, che bisogna costituirlo libero ed assoluto estimatore di circostanze di fatto, che il legislatore non può determinare in precedenza: *aestimatio facti in arbitrio judicantis;* ma il Progetto ha ecceduto soverchiamente, ha conferito al giudice più che un potere di apprezzamento, un arbitrio illimitato; e l'arbitrio è sempre deplorevole, fatale anzi, d'onde che venga, massime quando si tratta dell' amministrazione della giustizia, e della giustizia penale sopratutto.

Secondo il sistema adottato dal Progetto, oggi si punirà con cinque anni di reclusione il ricettatore, quando l'autore del reato principale fu condannato a cinque anni ed un mese della stessa pena, e sarà ingiustizia per eccessiva severità; domani sarà condannato ad un anno di reclusione quando l'autore del reato principale sarà condannato all'ergastolo, e sarà ingiustizia per eccesso di mitezza.

Insomma avrebbe dovuto comprendersi che era impossiblle stabilire unica pena: la reclusione da uno a cinque anni per tutte le ipotesi di reato, che importi pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni; dovea comprendersi che nel fatto questo sistema si sarebbe risoluto in una manifesta ingiustizia.

E anche per questa parte bisogna dire che il codice vigente segue un sistema più ragionevole e più conforme a giustizia. Imperocchè, se ha comminato la pena della reclusione da cinque a dieci anni, o dei lavori forzati per anni dieci nel caso che la cosa ricettata provenga da un reato che importi la pena di morte o dei lavori forzati a vita, nel qual caso la pena è abbastanza proporzionale, per tutti gli altri casi dispone che la pena del ricettatore debba essere immediatamente inferiore a quella decretata al-

l'autore del reato principale: sistema cotesto che lascia al giudice una sufficiente latitudine per proporzionare la pena alle modalità del fatto, ma che nessun danno apporta alla giustizia, perchè evita l'arbitrio illimitato.

Le pene comminate dalla disposizione di legge in esame sono altresì di una severità che non ha riscontro nei codici moderni. Non solo sono più severe di quelle stabilite nelle leggi penali delle Due Sicilie del 1819, e nel Codice toscano, ma altresì di quelle che troviamo stabilite nei codici delle altre nazioni. Per ricordarne qualcuno, il codice germanico, per es., punisce la ricettazione col carcere (§ 259); il codice di Sassonia (art. 58) con un terzo della pena dovuta all'autore principale; il codice penale zurighese con la casa di lavoro od il carcere, se l'oggetto ricettato valeva 500 franchi o meno, e la semplice multa nei casi leggieri.

Ma la severità delle pene dell'art. 401 non trova nemmeno riscontro in alcuno dei progetti anteriori.

Il Progetto compilato dalla commissione del 1868 comminava la prigionìa da tre a cinque anni, se le cose provenivano da un reato punibile con l' ergastolo o con la reclusione, negli altri casi prigionìa, e nei più lievi la detenzione da tre mesi a tre anni.

Nel progetto compilato dalla Commissione nominata col decreto 3 settembre 1869, questo reato veniva punito con la prigionìa da tre a cinque anni, se le cose provenivano da un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione, negli altri casi con la prigionìa, e nei più lievi con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Il progetto Vigliani (24 febbraio 1874) stabiliva la pena della prigionìa maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione. Negli altri casi la prigionìa fino a due anni.

Il Progetto Mancini (presentato alla Camera dei Deputati il 25 novembre 1876),stabiliva la prigionìa maggiore di tre anni se le cose provenivano da un reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione; negli altri casi la stessa pena fino a due anni.

E finalmente nel primo progetto Zanardelli, accettato più tardi dal Savelli, la pena si era la prigionìa (non reclusione!) fino a trenta mesi, e la stessa pena da tredici mesi a cinque anni, se il danaro o le cose provenivano da un delitto punibile con la pena della prigionìa o della detenzione eccedente cinque anni.

Ebbene: si pongano a raffronto tutti cotesti sistemi di penalità con quello seguìto dal Progetto ultimo, cioè la reclusione sino a trenta mesi e la multa sino a lire mille nei casi più semplici, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire cento a tre mila in tutti gli altri, e mi si dica se esso non presenta un rilevante ed ingiustificabile aumento di pena sopra tutti i progetti: aumento del quale invano si cercherebbe una spiegazione nella Relazione ministeriale.

É altresì da osservare che il Progetto punisce il favoreggiamento più gravemente della ricettazione, mentre quel reato logicamente dovrebbe punirsi con pena più mite: questo sistema appunto adottava il codice di Hannover (1), e le ragioni in contrario addotte da qualche scrittore, come il *Wolther*, (2) non hanno alcun fondamento.

E si ponga mente infine ad un'altra incoerenza:

Chi procura o facilita l'evasione d'un arrestato od anco condannato ad una pena che non sia quella dell'ergastolo, è punito secondo il Progetto con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi (art. 217), cioè, con una pena che ha un *maximum* uguale a quello della pena comminata per la ricettazione, quando tra l'una e l'altra pena dovrebbe correre una differenza rilevante, troppo agevole essendo ad intendersi quanto maggiore gravità sia nel fatto di chi rende vano il diritto dello Stato e le giuste aspettazioni della società, sottraendo alla espiazione della pena chi dietro regolare giudizio ne fu riconosciuto meritevole, che non nel fatto di chi comprando od occultando la cosa rubata, crea ostacoli al regolare corso della giustizia.

E fu precisamente per questa considerazione che incontrò non poche censure il codice penale di Sassonia il quale, mentre stabiliva come *maximum* la pena di due anni di casa di lavoro per la liberazione, ancorchè violenta, di un condannato (art. 109), comminava un *maximum* di dieci anni di casa di disciplina per la ricettazione (art. 217).

(1) Art. 75.

(2) *Dissertatio de auctoribus, sociis et fautoribus delictorum, corumque poenis* p. 185.

IV. — Scienza specifica nella ricettazione.

Pare a me che nello stabilire le norme di repressione del reato di ricettazione avrebbe dovuto adottarsi una distinzione che viene imposta dalla sua stessa natura, dalla considerazione delle modalità che può presentare.

Il reato contro la proprietà, da cui le cose ricettate provengono, può essere un reato semplice, può invece essere accompagnato da circostanze aggravanti o da altro reato: ebbene bisogna distinguere l'un caso dall'altro, comminando in quest'ultimo una pena molto maggiore che nel primo, per essere proporzionata alla gravità del reato principale.

Ma intendiamoci bene: non basta che la ricettazione si riattacchi ad un reato accompagnato da circostanze aggravanti, perchè il ricettatore possa essere senz'altro tenuto responsabile anco di quelle: bisogna che l'applicazione della maggior pena dipenda dalla pruova della scienza che egli abbia per avventura avuto del concorso delle circostanze aggravanti, nel momento in cui procedeva all'acquisto, all' occultamento, ecc., del dato oggetto.

Che importa che il reato principale sia stato accompagnato da tutte le possibili aggravanti, se il ricettatore non ne ebbe notizia, o, quel che vale lo stesso, non risulta che l'abbia avuta? *(idem est in jure non esse et non apparere).*

Ma, bisogna pur dirlo, benchè non lo si possa senza profondo rammarico, in questo argomento si è ecceduto in severità in modo, a dir poco, deplorevole.

Non una ma cento decisioni di magistrati sono venute annunziando che, « raro avviene che il ricettatore non sia informato delle circostanze che aggravarono il reato principale, che può informarsene, congetturare, presumere la gravità dei fatti, che la legge non fa che porre un freno ed un argine al pericolosissimo reato della ricettazione, fomentatrice delle grassazioni, dei furti, delle truffe e simili, quando nella *credenza* e *persuasione* che abbia il ricettatore conoscenza o possa facilmente averla, di tutti gli elementi particolari del crimine che favoreggia o protegge, lo punisce in

ragione delle circostanze che aggravano il crimine medesimo.» (1)

Non si è dubitato di sentenziare che « la giustizia non potrebbe quasi mai raggiungere lo scopo di punire i ricettatori qualora fosse necessaria oltre alla scienza della rea provenienza delle cose ricettate, anche la prova, il più delle volte impossibile, che il ricettatore conoscesse il modo e le circostanze con cui il reato è stato commesso » (2).

Dirò anzitutto essere perfettamente falso che sol di raro il ricettatore ignori le circostanze che accompagnarono il reato principale, che solo a volerlo possa venirne in cognizione. Ma io vorrei essere largo di concessioni, ed ammettere per poco che egli realmente avrebbe potuto, volendo, conoscerle e che può averle conosciuto in ogni caso. Or volete sul serio stabilire questa illazione dal *posse* all'*esse ?*

Vorrete su questa possibilità costruire una presunzione in danno dell'imputato? Eh via! presunzioni in danno dell' imputato non possono, nè devono esistere : la stessa cosa giudicata che è presunzione assoluta ed indeclinabile di verità nei giudizii civili, nei penali non è che una presunzione semplice, ed anch' essa si rescinde per far trionfare la verità ove risulti in opposizione a quella.

Ma sorprendente davvero! Quei vecchi pratici ai quali oggi assai facilmente si affibbia la qualifica di feroci o per lo meno d'illiberali, avevano insegnato che *ubi agitur de poena inferenda requiritur certa et indubitata scientia.*(3) Ne' tempi nuovi doveva toccarne di sentir parlare di presunzioni stabilite in danno dell' imputato per rendere possibile l' amministrazione della giustizia! E si fa davvero l'interesse della giustizia condannando un individuo sul presupposto che egli sia reo, o reo in una data misura!!

E poichè smarrita la diritta via dei principii non havvi assurdo che non possa annunciarsi, così nella dottrina, e questo è anco più deplorevole, non si è esitato a sostenere perfino che non debba giovare al ricettatore il fatto che la cosa da lui ricettata sia pro-

(1) Cass. Palermo 7 luglio 1873. Circ. Giur., IV, p. 92.

(2) Cass. Torino 17 aprile 1873. Pasta ric.

(3) Farinacii — Consilia sive responsa atque decisiones, Lugduni, 1560 Dec. LXXXIV, p. 16.

veniente da un reato meno grave di quello che ei credeva, *dovendo bastare che egli sapesse che proveniva da un' azione punibile!!* (1).

E così se il ricettatore ritenne che la cosa ricettata provenisse da un latrocinio, quando poi risultò derivasse da un furto semplice, deve essere punito per ricettazione di cosa proveniente da un latrocinio: in altri termini la sua responsabilità deve misurarsi sulla sua opinione!

Applicando questo singolare principio, chi porta via la cosa propria crendendola altrui, deve rispondere di furto!?! *risum teneatis!* La cosa sta perfettamente all' opposto: se il ricettatore credè che la cosa ricettata provenisse da un delitto quando invece proveniva da un crimine, deve rispondere di ricettazione dipendente da delitto, siccome del resto è stato riconosciuto ed insegnato. (2)

Ma il ricettatore, si soggiunge. è sempre imprudente ed inconsiderato: dovea prima di ricevere, di acquistare il dato oggetto, assumere informazioni, accertarsi, esitare, mettersi in guardia: peggio per lui se nulla fece di tutto questo.

Imprudente? Ed io lo dirò anzi imprudentissimo: egli non fece nulla di tutto ciò che dovea fare: si vuole di più? Ma, anco tutto ciò ammesso, che se ne vorrà inferire? Appunto perchè fu imprudente, e la imprudenza sua cagionò un danno alla giustizia, è meritevole di pena, gli si infligga; ma altro è che si punisca un individuo, per la sua imprudenza, ed altro che lo si chiami responsabile di un reato o della maggiore gravità di un reato, che vale lo stesso, quando manca la prova della sua reità, ponendo in luogo di codesta prova, l'imprudenza di lui!

Chi lanciando da una finestra un pesante corpo in luogo dove si accalca gente, cagionò la morte di un uomo, doveva o no presumere che sarebbe seguìto il fatale effetto che seguì? Fu o no imprudente? Eppure lo si punisce forse con la pena dell'omicidio volontario? E si tratta di un'imprudenza che ha tolto la vita ad uomo, che probabilmente rovinerà una famiglia, di una impru-

(1) *Vilnow*—Raub und Erpressung, Begünstigung und Hehlerei, Breslau, 1875, p. 78.

(2) *Retwisch*: Begünstigung, §. 60.

denza dalla quale deriveranno conseguenze immense, irreparabili! Ed allora, come volete che chi si prestò a nascondere cose provenienti da una grassazione, debba essere punito con la pena che avrebbe meritato se avesse conosciuto quella tale provenienza, sol perchè fu imprudente nel non assumere informazioni e procurarsi notizie?

Sia pure che « difficoltare la ricettazione equivalga a rendere « i furti più rari, che i delitti che si commettono nelle tenebre « predilette dai vili sono talora altrettanto pericolosi quanto i più « impudenti, che contro delinquenti tanto nocevoli ed insidiosi « esige la società la più energica repressione » (1). Ma è poi vero che la società possa e debba fare d' ogni erba un fascio, e nella *speranza* di colpire un reo, manomettere ogni principio di giustizia, ed ogni norma di ragione, sacrificando chi capita per primo?

La ricettazione è un reato come tutti gli altri, quindi nella repressione di esso devono seguirsi le stesse norme che si seguono nella repressione degli altri reati: e se in questi si punisce il prevenuto per ciò che volle ed operò, nessuna ragione autorizza il legislatore a seguire per quello diverso sistema, a dare come verità dimostrate le supposizioni e le ipotesi.

Quando la cosa ricettata provenga da reato accompagnato da circostanze aggravanti o da altro reato, si punisca più severamente il ricettatore per la sua imprudenza;ma non si può nè si deve punire quale sciente ricettatore di cose provenienti da reato accompagnato da circostanze aggravanti o da altro reato, quando manca appunto la prova della scienza di siffatta provenienza.

E questa suprema verità fu intesa dal Carmignani, ed in tempi in cui durava tuttavia la tradizione della severità antica contro i ricettatori: « Ove il ricettatore o compratore, così egli, avesse co« nosciuto il furto, ma non le qualità che lo aggravano, soggia« cerebbe ad una *pena alquanto più severa di quella del furto sem« plice, ma non a quella d'un furto qualificato* ». (2)

Questo stesso principio aveva sostenuto sotto l'impero del codice francese del 1810 il Carnot, scrivendo: « Il ricettatore, come ogni al-

(1) Carrara — Ricettazione dolosa di cose furtive (loc. cit.)
(2) *Juris criminalis elementa*, Pisis, 1831, vol. II, § 1034.

« tro accusato, non deve esser punito se non colla pena nella quale « pel suo fatto è incorso; sarebbe un applicargli quella di un de« litto da lui non commesso, il far pesare su lui condanne in ra« gione di ciscostanze che egli avesse ignorate » (1).

E questo stesso principio propugnarono cento altri scrittori nostrani e stranieri: « Se è vero, così il Le Sellyer, che non si può es« sere puniti come ricettatori se non in quanto si abbia avuto la « *scienza* che la cosa era derubata, ne risulta per lo stesso motivo « che quegli che ha ricevuto l'oggetto derubato o l' ha ricettato, « non vada soggetto all'aumento di pena pronunciato per questa o « quella circostanza, *se non in quanto l'abbia conosciuta* ». (2).

E finalmente tra' più recenti nostri criminalisti, l'illustre Pessina: « Il ricettatore doloso può sapere o sospettare che la cosa « che egli ricetta è furtiva, ma può ben anche, ciò sapendo, igno« rare le specialità terribili ed atroci del reato contro la proprietà, « al quale annoda la sua attività criminosa, e mentre sa che si « tratta di un furto o di una depradazione, egli può ignorare che « alla depredazione si aggiunse omicidio! Epperò noi teniamo per « fermo che all' applicazione della misura di penalità del ricetta« tore, movendo da quello dell'autore debba antecedere la risolu« zione affermativa d'una quistione di fatto, quale è quella che il « ricettatore nell'atto della sua operazione criminosa ebbe la scienza « di tutti quei fatti che aggravano la condizione del reato contro « la proprietà » (3).

E non sarà inopportuno ricordare che lo stesso Carrara, sebbene inesorabile contro i ricettatori, convenne tuttavia, e non poteva non convenire da quel grande giurista che fu, che il ricettatore non deve rispondere delle circostanze aggravanti del reato principale, ove non le abbia conosciute (4).

(1) Commentaire sur le code pénal, vol. II, Bruxelles 1835·

(2) Studii storici, teorici e pratici sul diritto penale, vol. II, pag. 177,

(3) Elementi di diritto penale, Napoli 1882, vol. II, p. 270.

(4) Monog. cit.

Altrove egli scriveva non potere escogitarsi *iniquità maggiore* di quella di porre a carico del complice (e tale, come vedemmo, ritenne il ricettatore) le circostanze aggravanti che questi non avesse conosciuto (Programma, parte generale, Prato, 1886, vol. I, § 434.)

Questi irrecusabili principii da me ricordati, hanno trovato la loro pratica applicazione: legislatori sapienti e premurosi di migliorare le leggi del loro paese, ne hanno fatto tesoro, traducendoli in disposizioni positive.

Ricorderò il codice dei Paesi Bassi, per questa parte monumento di profonda sapienza legislativa, il quale, dopo aver disposto nell'articolo 58: « Sono considerati come ricettatori coloro che, essendo convinti di aver saputo o dovuto sapere che un oggetto si ottenne mediante un misfatto, o che ne derivava, o ha servito o dovuto servire per commetterlo, nascondono, conservano e comperano queste cose, le prendono in cambio, in locazione, ecc., le ricettano o le distruggono, o infine le vendono e le danno in cambio, in locazione o in pegno a profitto dei colpevoli », prescrive nel susseguente art. 59: « Quando il misfatto è stato accompagnato da *circostanze aggravanti* o da altro misfatto, i fautori non sono punibili a ragione di queste circostanze o di quest'altro misfatto, *a meno che non siano convinti di averne avuto o dovuto avere conoscenza prima o al tempo dei fatti enumerati nell'art. 58* »

Poteva dettarsi definizione più completa, più sobria, più razionale di questa? Una disposizione di legge a questo modo formulata può dar luogo a dubbio, ad incertezza di sorta nella sua applicazione?

E il più volte ricordato codice penale Zurighese, posto come estremo essenziale del reato di ricettazione la *scienza* nel ricettatore della illegittima provenienza della cosa ricettata (§ 178), dopo avere comminata la pena della casa di lavoro o del carcere se l'oggetto vale 500 franchi o meno, commina la casa di correzione fino ad anni otto o la casa di lavoro, « se la ricettazione è stata commessa per mestiere, od è stata *scientèmente* commessa in relazione ad una rapina o ad una estorsione, (1) ecc. ».

Mentre altri codici si sono uniformati a queste stesse norme sebbene l'osservanza di esse proceda da un principio generale stabilito per tutti i reati.

Così il codice penale della Grecia stabilisce: « Non sarà impu-

(1) Art. 179.

tabile all'autore il reato la di cui gravità è aumentata in virtù di date circostanze che egli avrà ignorate, se non nella misura compresa nell'intenzione dell'autore a norma delle circostanze che egli avrà conosciute (1). »

Ed il codice penale ungherese (17 maggio 1878) : « Non possono essere imputate all'agente quelle circostanze di fatto proprie dell'essenza di un crimine o delitto, importanti una più grave responsabilità, quando nell'atto dell'esecuzione dell'azione egli *non conosceva tali circostanze di fatto* » (2).

Sistema cotesto stato seguito anco nel codice dell'impero germanico (3).

Nè questi principii passarono inosservati per taluna delle varie Commissioni compilatrici di progetti del nuovo Codice, che anzi fornirono argomento a dotte discussioni, ed a profonde considerazioni.

Ricorderò che in una delle sedute della Commissione di revisione del Progetto Mancini, il senatore Paoli sosteneva appunto che « allora solo dovrebbe punirsi più severamente il ricettatore di cose provenienti da reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione quando egli *conoscesse questa circostanza* della gravità del reato, mentre l'ignorare tale circostanza, *pei canoni fondamentali del diritto*, non debbe indurre la maggiore responsabilità penale. »

Ed in quella stessa tornata, facendo eco alle idee del Paoli, l'Arabia osservava : « una teorìa contraria apporterebbe gravi ingiu-
« stizie. Se il complice, che è più colpevole del ricettatore, non ha
« pena per le aggravanti materiali che ignora, perchè, nella stessa
« ipotesi, dovrebbe accrescersi la pena del ricettatore? »

E il Mancini nella splendida Relazione che precede il suo Progetto aveva osservato che la teorica della prevedibilità è pur troppo vaga e pericolosa, e notava, molto opportunamente, che « la storia
« dei giudicati ci ricorda che in un caso di più ladri, uno dei quali
« entrò solo nella casa del derubato ed incontrata resistenza, lo

(1) Art. 93.
(2) § 82.
(3) § 59.

« uccise, senza che l' uccisione fosse concertata, nè consentita « dagli altri che erano rimasti a guardia della porta, tutti furono « condannati all'estremo supplizio, e ciò perchè i ladri, che erano « fuori, e che furono estranei all'omicidio, *potevano prevedere* che « nascesse una lotta tra il ladro entrato in casa ed il proprietario, « e che questi nella lotta rimanesse ucciso. »

Che se l'insigne giureconsulto trovava ingiusto che si sostituisse all'*estremo* della scienza quello della probabilità, come erasi fatto nel Progetto Vigliani, per rendere comuni ai varii partecipanti ad un medesimo reato le circostanze materiali che lo aggravano, che dire del ricettatore che interviene quando è già consumato il reato al quale non prese parte alcuna, alla cui consumazione non cooperò menomamente? Ma quelle sapienti osservazioni restarono scritte nei verbali e nelle relazioni: il partito che finalmente prevalse fu il più irrazionale: e quale sia stato lo vedemmo.

Ma basti sin quì di questa rassegna.

E più è a deplorarsi che i compilatori del Progetto non abbiano tenuto alcun conto delle censure che appunto per questa parte erano state fatte a taluno dei precedenti progetti.

Ed invero sull'art. 458 (1) del Progetto Vigliani il *Geyer* nel lavoro più innanzi ricordato osserva:

« Per riguardo alla gradazione della pena noto solo che una penalità più grave non può dipendere da ciò che le cose provengano da un reato punibile con la morte o con la reclusione, ma da ciò che il ricettatore *sappia* che derivano da sì grave reato: *converrebbe dichiararlo espressamente* nel n. 1. dell'articolo. » (2)

L'insigne scrittore parlava ai criminalisti italiani; ma furono questi appunto che non accettarono il sapiente avvertimento!

Ed ora a conclusione delle cose tutte fin quì discorse, ecco come,

(1) « È colpevole di ricettazione chiunque scientemente acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori le specie o le circostanze di esso, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere, o nascondere. »

(2) Geyer—Scritto cit.

a mio avviso, dovrebbe suonare la disposizione che forma obbietto dello studio presente:

« Chiunque senza avere avuto parte nel reato e fuori del caso preveduto dall'art.214, scientemente acquista, riceve, o nasconde denaro o cose provenienti dal reato medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento.

« Ove il reato medesimo sia accompagnato da circostanze aggravanti o da altro reato, la pena della reclusione sarà da sei mesi ad un anno, e la multa da lire cinquecento a mille.

« Ove poi risultasse che il ricettatore nel momento dell' acquisto , dell' occultamento ecc. conobbe le circostanze aggravanti od il concorso dell'altro delitto, la pena sarà della reclusione da cinque a dieci anni, e della multa da tre a quattro mila lire, se il delitto principale sarà punito con l'ergastolo; della reclusione da due a cinque anni e della multa da lire duemila a tre mila, se quello sarà punito col massimo della reclusione, ed in tutti gli altri casi, della reclusione da uno a tre anni , e della multa da lire mille a duemila.

« Eccettuato il caso di condanna alla pena dell'ergastolo, in nessuno degli altri casi contemplati nella presente disposizione la pena del ricettatore potrà eccedere il terzo di quella che sarà inflitta all'autore del reato principale.

« Se il colpevole è ricettatore abituale, la pena della reclusione e la multa si accresceranno di un quarto su quella che senza tale circostanza gli sarebbe stata inflitta. »

In questo modo sarebbe stabilita la pena pel ricettatore , ma proporzionatamente alla sua responsabilità ; sarebbe tutelato l'interesse sociale, senza sacrificare l'interesse supremo della giustizia, e della libertà dei cittadini; sarebbe punita anco la colpevole imprudenza di quello, ma come colpa e non come dolo presunto ed imaginario, ed in nessun caso la pena sarebbe ingiustamente eccessiva.

È davvero a far voti che la disposizione dell' art. 401 non resti quale si legge nel Progetto, ma questo più che un voto debb' essere una certezza, se è vero quel che scriveva, non é già molto, un insigne nostro criminalista che, cioè, sia supremo e a tutti comune

« l'intento di dotar l'Italia d'un nuovo ed unico codice penale, che faccia onore alla scienza ed alla lunga gestazione cui fu sottoposto; di un codice il quale non presenti imperfezioni e sconcordanze che facilmente potevano essere rimosse » (1).

1. Dicembre 1888

FINE.

(1) Lucchini — Il progetto del nuovo codice penale italiano (Rivista Penale, XIX, num. 5).

INDICE

A chi legge . . . . Pag. 3
I. Sistema di classificazione . . . . » 5
II. L'elemento morale del reato. . . . . » 16
III. Penalità stabilita . . . . » 23
IV. Scienza specifica nella ricettazione . . . . . . » 28

ALTRI LAVORI PUBBLICATI DALL'AUTORE

Della connessione tra l'ordine di ragione e l'ordine di fatto, 1883. Vena.

La legge di conservazione e la legge morale, 1884, Giannone e La Mantia.

Le guarentigie nei giudizii criminali in Italia, 1883, Giliberti.

L'appello di un coimputato in causa individua, 1886, Virzì.

Il pubblico accusatore e l'imputato secondo il codice di proc. pen. del regno d'Italia, 1887, Virzì.

Di una recente critica alla teorica del Carrara sulla legittima difesa, 1888, Marotta.